

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
UFFICIO DELLA COMMISSIONE BILANCIO



ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E TRIENNALE 2005-2007

LA SESSIONE DI BILANCIO

***Note sulle procedure per l'esame dei documenti di bilancio
e per la redazione degli emendamenti***

XIII LEGISLATURA - Novembre 2004



NOTA DELL'UFFICIO

Le note contenute nel “dossier” sono predisposte dall’ufficio della Commissione Bilancio nella fase di avvio della sessione di bilancio 2005 al fine di fornire alla discussione un quadro di riferimento quanto più possibile sistematico in una materia che, sotto il profilo giuridico e regolamentare, è caratterizzata da indubbi elementi di complessità.

Tenendo ben presente che il dossier ha finalità prevalentemente “operative”, le note che seguono riassumono il contenuto e la struttura del bilancio e della finanziaria, i rapporti giuridico-contabili e procedurali tra i due documenti, le modalità di svolgimento della sessione di bilancio nelle Commissioni di merito, nella Commissione Bilancio ed in Aula.

Si aggiungono quindi una serie di indicazioni pratiche per la redazione degli emendamenti e per la formulazione delle coperture finanziarie degli stessi.

In appendice si riportano infine le disposizioni del Regolamento interno che disciplinano la sessione di bilancio ed alcune delle principali norme regionali di riferimento nello svolgimento della discussione.

I N D I C E

<i>LA SESSIONE DI BILANCIO</i>	PAG.	3
<i>IL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE</i>	“	4
<i>LA LEGGE FINANZIARIA</i>	“	13
<i>LO SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE DI BILANCIO</i>	“	18
<i>IL BILANCIO E LA FINANZIARIA NELLE COMMISSIONI</i>	“	20
<i>IL BILANCIO E LA FINANZIARIA IN AULA</i>	“	22
<i>NOTE PER LA FORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI</i>	“	26
<i>APPENDICE (Regolamento A.R.S. e Normative regionali di riferimento)</i>	“	27

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E TRIENNALE 2005-2007

LA SESSIONE DI BILANCIO 2005

I documenti di riferimento per lo svolgimento della sessione di bilancio di quest'anno sono il d.d.l. n. 923 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e triennale 2005-2007" ed il disegno di legge n. 924 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005" (legge finanziaria). La legge di variazioni di bilancio 2004 approvata il 22 ottobre scorso dall'ARS, contiene alcune disposizioni che hanno effetti contabili rilevanti anche sugli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007 (si pensi per tutti all'autorizzazione per la prosecuzione degli interventi per gli LSU o al limite di impegno in favore dell'EAS), rendendo quindi necessaria la predisposizione da parte del governo di una nota di variazioni ai documenti di bilancio presentati prima dell'approvazione di tale legge. Sotto il profilo procedurale tuttavia questo non comporta alcun significativo cambiamento poiché l'esame verrà avviato e svolto sui documenti di bilancio integrati con la nota di variazioni.

IL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

La struttura del disegno di legge di bilancio è definita dall'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Il bilancio è organizzato per **centri di responsabilità corrispondenti ai dipartimenti regionali ed altri uffici cui è affidata la relativa gestione.**

Dipartimenti ed uffici espongono al loro interno le entrate e le spese distinte per titoli, aggregati economici ed **unità previsionali di base (U.P.B).**

Le previsioni sono formulate solo in termini di competenza con riferimento alle U.P.B. ed in termini anche di cassa per l'insieme delle U.P.B. riconducibili al medesimo centro di responsabilità.

Le previsioni contenute nel **“bilancio a legislazione vigente”** costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente rispetto al quale la manovra in finanziaria rappresenta invece l'insieme delle “correzioni” da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici.

Il concetto di legislazione vigente viene integrato con quello di **“bilancio a politiche invariate”** allorché la quantificazione che viene iscritta in bilancio non è recata da una specifica previsione normativa ma viene operata riproponendo lo stanziamento dell'esercizio precedente.

Oggetto della deliberazione parlamentare sono le unità previsionali di base. Con un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, annualmente, vengono individuate e riportate in apposito allegato, l'elenco delle U.P.B.

I capitoli in cui le UPB si articolano vengono invece esposti nell'apposito **allegato tecnico al bilancio**, per finalità esclusivamente conoscitive.

Contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio (dunque dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea), l'Assessore regionale per il

bilancio e le finanze provvede con proprio decreto, **“sulla base dell’allegato tecnico”**, provvede a ripartire le disponibilità delle unità previsionali di base nei capitoli in cui queste si articolano, per le finalità connesse con la gestione e la rendicontazione delle entrate e delle spese.

Le modifiche che vengono apportate al progetto di bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di ripartizione in capitoli, con apposita nota di variazioni, fino alla approvazione del bilancio.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che riguardano le tabelle debbono essere dunque riferiti alle unità previsionali di base. Non sono pertanto ammissibili emendamenti riferiti ai capitoli. Nel caso in cui un emendamento contenga il riferimento, oltre che all’unità previsionale di base, anche ad uno o più capitoli contenuti all’interno di questa, il riferimento al capitolo deve intendersi sostanzialmente come non apposto.

Le unità previsionali di base sono individuate mediante una sequenza di cinque numeri. Vediamo alcuni esempi con riferimento all’elenco delle UPB allegato alle previsioni 2005:

- **U.P.B. 4.3.1.1.5. (pag. 2 del volume di bilancio - stato di previsione dell’entrata)** essa indica l’amministrazione 4 (Assessorato bilancio e finanze); il dipartimento 3 (dipartimento finanze e credito); il titolo 1 (entrate correnti); l’aggregato economico 1 (Tributi erariali spettanti alla Regione); la u.p.b. 5 (I.V.A.).
- **U.P.B. 2.4.1.3.2. (pag. 23 del volume di bilancio - stato di previsione della spesa)** indica l’amministrazione 2 (Assessorato agricoltura e foreste); il dipartimento 4 (dipartimento delle foreste); il titolo 1 (spese correnti); l’aggregato economico 3 (interventi di parte corrente); la u.p.b. 2 (servizi antincendio).
- **U.P.B. 9.2.2.6.4. (pag. 68 del volume di bilancio - stato di previsione della spesa)** indica l’amministrazione 9 (Assessorato beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione); il dipartimento 2 (dipartimento

pubblica istruzione); il titolo 2 (spese in conto capitale); l'aggregato economico 6 (spese per investimenti); la u.p.b. 4 (edilizia universitaria).

- **U.P.B. 10.2.2.6.2 (pag. 75 del volume di bilancio - stato di previsione della spesa)** indica l'amministrazione 10 (Assessorato della sanità); il dipartimento 2 (dipartimento fondo sanitario); il titolo 2 (spese in conto capitale); l'aggregato economico 6 (spese per investimenti); la u.p.b. 2 (assistenza sanitaria ed ospedaliera).

L'articolato del bilancio

Con la nuova articolazione dei documenti finanziari, la struttura dell'articolato del bilancio si presenta piuttosto semplificata.

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene approvato lo stato di previsione dell'entrata (Tabella A). La sua votazione avviene dopo l'esame e la deliberazione sugli emendamenti alle entrate e sulla tabella A nel suo complesso.

La tabella A espone lo stato di previsione dell'entrata e contiene le previsioni di gettito relative a tutte le entrate previste a legislazione vigente.

Se si considera la natura prevalentemente tecnico-finanziaria delle previsioni di entrata formulate dal Governo, gli emendamenti relativi alle stesse dovrebbero avere l'esclusiva finalità di correggere motivatamente tali previsioni. In questo senso, eventuali correzioni ad una supposta sottostima dei primi tre titoli delle entrate, piuttosto che alla compensazione di maggiori spese, andrebbero riservate al miglioramento del saldo rappresentato dal titolo IV delle entrate medesime.

Sembra al riguardo opportuno sottolineare che sia alla Camera che al Senato è pacificamente adottato il principio di non ammettere emendamenti strutturati in maniera tale da contenere compensazioni tra maggiori spese e

previsioni di aumenti delle entrate finali a legislazione vigente; gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata, sia quando ne comportino l'incremento sia quando ne dispongano la diminuzione, dovrebbero essere ammessi solo se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la fondatezza delle modifiche da apportare. In tal caso, come detto prima, gli **emendamenti in aumento delle entrate non dovrebbero recare compensazioni con maggiori spese**: dalla loro approvazione dovrebbe discendere esclusivamente un miglioramento dei saldi; **gli emendamenti che recano diminuzioni delle previsioni di entrate debbono invece essere comunque sempre compensati.**

Con l'articolo 2 si approva lo stato di previsione della spesa (Tabella B).

La sua votazione avviene dopo l'esame e la deliberazione sugli emendamenti alla spesa relativi a tutte le amministrazioni e sulla tabella B nel complesso. In questa fase della procedura si prendono in esame solo gli emendamenti riferiti al bilancio a legislazione vigente cioè gli emendamenti recanti manovre compensative tra le partite la cui quantificazione avviene con la legge di bilancio.

L'emendabilità delle previsioni di spesa è naturalmente soggetta alla regola generale secondo cui gli emendamenti che recano maggiori spese debbono essere compensati.

Fissato l'ammontare complessivo delle entrate con il voto espresso sull'articolo 1 del provvedimento, **gli emendamenti alla spesa dovranno necessariamente avere carattere compensativo nell'ambito della tabella B del bilancio: gli emendamenti che non realizzano tale condizione sono pertanto inammissibili.**

Si può altresì considerare come un punto acquisito della procedura la modalità adottata nel corso dello svolgimento delle ultime sessioni di bilancio circa la **non ammissibilità di votazioni per parti separate di emendamenti**

formati da una pluralità di proposte di variazione allorché tale modalità di voto dovesse comportare la possibilità di alterare la copertura finanziaria dell'emendamento.

Nel caso invece si voglia proporre la modifica di una sola parte di un emendamento (ad esempio le modalità di copertura di una maggiore spesa che si intende mantenere), allora dovrà proporsi un sub-emendamento e l'ordine di votazione sarà in questo caso quello consueto (prima il sub-emendamento e poi l'emendamento), fermo restando che non potrebbero essere ammessi a votazione sub-emendamenti che, se approvati, renderebbero inammissibile l'emendamento cui sono riferiti (ad esempio nel caso in cui ne squilibrino o ne annullino la copertura).

In aggiunta a tale criterio generale della compensatività, sono da tenere presenti una serie di regole che attengono alla specifica natura della spesa oggetto della proposta di modifica sia in aumento che in diminuzione.

Analizziamo alcuni casi.

Spese obbligatorie

Le spese obbligatorie costituiscono una tipologia di spese generalmente riconducibile a normative che creano diritti in capo a terzi: le relative previsioni di bilancio discendono da stime tecnico-finanziarie connesse al contenuto della norma di riferimento ed al numero dei beneficiari. La disciplina di contabilità assoggetta le spese obbligatorie ad un regime particolare che prevede, tra l'altro, la loro analitica individuazione in apposito elenco annesso al bilancio (Elenco n.1) e l'autorizzazione al governo ad attingere dall'apposito fondo di riserva per integrare gli stanziamenti relativi a tale tipologia di spese che si rivelassero insufficienti nel corso dell'esercizio. Naturalmente sono ammissibili emendamenti riferiti a spese obbligatorie che "correggano" le previsioni recate dal progetto di bilancio purchè, anche in questo caso, le proposte siano fondate su valutazioni tecnico-finanziarie

adeguatamente documentate. Come per le entrate finali, tuttavia, si pone il problema di quelle proposte emendative formulate in termini compensativi tra diminuzioni di spese obbligatorie ed incrementi negli stanziamenti di altre finalità di spesa. Una tale possibilità è esplicitamente esclusa sia alla Camera che al Senato; per quanto riguarda la nostra esperienza si è consolidata negli ultimi anni una prassi **sia in Commissione bilancio che in Aula volta a considerare non ammissibili emendamenti così strutturati.**

Stanziamenti che discendono da disposizioni legislative che ne quantificano l'ammontare ovvero prevedono specifiche modalità di quantificazione.

In sede di esame del bilancio a legislazione vigente sono escluse manovre su queste tipologie di spese (così dette “predeterminate”); possibilità di intervento su di esse si potranno operare nell’ambito della discussione della legge finanziaria e nei limiti dalla stessa indicati, quindi approfondiremo il tema più avanti.

Spese in annualità (limiti di impegno)

Si tratta di una tipologia di spese disposte prevalentemente per il concorso interessi in favore di terzi, ma anche per il pagamento in annualità di spese di diretta competenza dell’Amministrazione. Lo stanziamento di bilancio riferito ad un limite di impegno in un dato esercizio è costituito dal dato “consolidato” risultante dagli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti, compresa la loro proiezione nell’esercizio finanziario in corso (impegni che, per effetto del particolare meccanismo normativo che li riguarda, coincidono con quelli dei ruoli da pagare) oltre che dalle eventuali prime rate di nuovi limiti di impegno previsti da apposite norme autorizzative.

Risulta dunque evidente che le disponibilità di bilancio riferite a questa tipologia di autorizzazioni hanno un marcato profilo di “rigidità”, che rende

problematica la possibilità di utilizzare tali spese nell'ambito di manovre compensative.

In finanziaria si è introdotta dall'esercizio finanziario 2004, la possibilità con apposita tabella (tabella L) di finanziare nuovi limiti di impegno.

Fondi vincolati

Si tratta di disponibilità di bilancio (contrassegnati con la lettera V) la cui destinazione ha finalità determinate dalla norma che le dispone. Si tratta nella generalità dei casi di risorse finanziarie attivate da disposizioni nazionali che possano provvedere, o meno, la compartecipazione finanziaria della Regione. Per tali disponibilità non sono possibili utilizzazioni che ne modificano la destinazione e, pertanto, gli emendamenti che recassero una tale previsione sarebbero inammissibili.

Fondi POR 2000-2006

Una particolare tipologia di fondi vincolati presenti nel bilancio riguarda i fondi del POR 2000-2006. Le modalità di iscrizione in bilancio e di utilizzazione delle risorse connesse all'attuazione delle misure del complemento di programmazione sono disciplinate dall'articolo 39 della legge regionale 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Le dotazioni finanziarie connesse alle diverse misure del complemento di programmazione, approvate con Delibera di Giunta, sono iscritte direttamente nei pertinenti capitoli della spesa. L'elenco di tali capitoli è riportato nell'allegato tecnico al bilancio di previsione alle pagine 30 e 31 del volume e sono correlati con i corrispondenti capitoli 4872 e 4873 delle entrate relativi alle assegnazioni della unione europea e dello stato per la realizzazione del POR.

La distribuzione delle risorse tra i capitoli così come le loro variazioni sono connesse ai contenuti del complemento di programmazione ed alla sua eventuale rimodulazione.

Si tratta di capitoli ai quali proceduralmente vengono applicate le limitazioni prima ricordate per i capitoli a destinazione vincolata.

Per potere applicare i criteri sopra indicati in sede di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, sarà necessario tuttavia verificare l'esame del bilancio tenendo presente l'allegato tecnico poichè tale documento contiene l'articolazione analitica per capitoli della spesa e quindi è possibile verificare, nell'ambito delle singole unità previsionali di base, le risorse ivi iscritte che non sono modificabili in quanto relative a spese giuridicamente obbligatorie, predeterminate per legge o comunque connotate in modo tale da non potere essere modificate, considerato che gli emendamenti ammissibili saranno solo quelli che riguardano la "quota modificabile" dello stanziamento recato dalle U.P.B.

Con l'**articolo 3**, oltre all'approvazione degli elenchi n. 1, 2, 3, e 4 annessi allo stato di previsione della spesa (spese obbligatorie e d'ordine, spese impreviste, etc.) si dispongono una serie di importanti autorizzazioni al Governo, connesse con la gestione delle spese recate negli elenchi medesimi (variazioni compensative, prelevamenti dai fondi di riserva, iscrizione di somme, etc.).

L'**articolo 4** quantifica, per le annualità 2005, 2006 e 2007, gli importi da iscrivere in bilancio relativi agli oneri destinati alla contrattazione economica biennale del personale dell'amministrazione regionale; è la diretta conseguenza della approvazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21/2001 che, modificando l'articolo 28 della legge regionale n. 10/2000, sposta dalla finanziaria al bilancio a legislazione vigente la determinazione di tali oneri.

L'**articolo 5** disciplina tempi e modalità di adozione da parte della Giunta di Governo della delibera di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le

spese in conto capitale prevedendone la trasmissione alla Commissione Bilancio entro dieci giorni dalla sua adozione.

L'**articolo 6**, che approva il totale generale del bilancio annuale, costituisce una norma di chiusura della discussione sul bilancio annuale e ne fissa i valori che conseguono dalla discussione.

Con l'**articolo 7** si approvano gli allegati n. 1 e 2 con l'elenco delle unità previsionali di base e delle funzioni obiettivo per l'esercizio finanziario 2003 che, come previsto dalla normativa di contabilità, sono individuate annualmente con la legge di bilancio.

Con l'**articolo 8** si approva il bilancio pluriennale. L'articolo viene votato dopo l'esame delle tabelle recanti lo stato di previsione delle entrate e delle spese (Tabelle C e D del volume di bilancio).

L'**articolo 9** approva il quadro generale riassuntivo con riferimento alla competenza per l'anno finanziario in corso e per il triennio, ed il quadro delle previsioni di cassa per il 2005.

L'**articolo 10** introduce la discussione sul bilancio della Azienda delle foreste demaniali; la sua approvazione segue la discussione e la votazione degli emendamenti e la lettura delle relative tabelle dell'entrata e della spesa .

LA LEGGE FINANZIARIA

Il contenuto del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 3 della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento interno dell'ARS prevede (articolo 73 ter) che la Presidenza dell'Assemblea verifichi la corrispondenza della legge finanziaria presentata dal governo alla previsione normativa che ne fissa i contenuti e provveda, se

necessario, a stralciare quelle norme che reputa estranee a tale contenuto. La Presidenza verifica altresì la corrispondenza della normativa proposta “con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria”.

La legge finanziaria ha essenzialmente il compito di dare contenuto giuridico e contabile alla manovra di finanza pubblica volta al conseguimento dei saldi-obiettivo e degli altri obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, modificando conseguentemente i contenuti del bilancio a legislazione vigente.

Vediamo dunque, con riferimento al testo all’esame delle commissioni, come è organizzata la manovra contenuta nella legge finanziaria proposta e come essa si rapporta con le previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

I contenuti della manovra sono indicati in un apposito prospetto allegato alla legge finanziaria che opera anche da schema di riferimento per le coperture finanziarie degli oneri recati e delle eventuali compensazioni che si rendesse necessario operare nel corso della discussione. Nel prospetto vengono riportate analiticamente l’insieme delle **maggiori risorse (maggiori entrate e minori spese)** che si prevede di reperire, dei **maggiori oneri (maggiori spese e minori entrate)** che si introducono rispetto alla legislazione vigente e **gli effetti sui saldi del bilancio** di tale manovra.

La manovra quantificata nel relativo prospetto della finanziaria per l’esercizio 2005 ammonta a 752.752 migliaia di euro.

Sulla struttura ed il contenuto dell’articolato e del prospetto di copertura della legge finanziaria si rinvia alle apposite note predisposte dall’ufficio della Commissione Bilancio e che sono riportate

nel Documento n. 17/2004 predisposto per l'esame del disegno di legge. Qui si riportano soltanto quelle notazioni sulle tabelle utili al fine di ricostruire il quadro procedurale del provvedimento.

Le tabelle

Struttura e contenuto delle singole tabelle allegate alla finanziaria, contrassegnate dalle lettere alfabetiche, sono esposti analiticamente dall'articolo 29 del ddl che ne introduce la discussione e recano;

- ◇ gli importi dei fondi globali di parte corrente e di conto capitale per il finanziamento delle nuove iniziative legislative (tabb. A e B);
- ◇ l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norma vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza (tab.C);
- ◇ la cancellazione e le riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (tabb. D e F);
- ◇ le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa (tab. E);
- ◇ tutte le quantificazioni che la legislazione vigente rinvia alla legge finanziaria (tab. G);
- ◇ i contributi ad enti ed associazioni (tab. H);
- ◇ il finanziamento delle diverse misure della l.r.32/2000 (tab. I);
- ◇ le autorizzazioni per nuovi limiti di impegno (tabella L).

La discussione delle tabelle segue la sistematica delle stesse, tenendo conto che gli emendamenti possono recare compensazioni tra l'una e l'altra.

Gli emendamenti alla finanziaria

I criteri che presiedono alla definizione del contenuto proprio della finanziaria sono i medesimi che consentono di definire gli specifici parametri per

l'ammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi (ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni regolamentari che disciplinano i criteri sulla ammissibilità degli emendamenti nelle diverse fasi della procedura per i disegni di legge in generale). Per gli emendamenti di spesa, valgono per la finanziaria i medesimi principi di compensatività già considerati per il bilancio ed il rispetto dei valori riportati dall'articolo 1 della legge stessa che fissa il saldo netto da finanziare (o da impiegare come accade quest'anno trattandosi di un saldo positivo) e l'eventuale ricorso al mercato (non previsto nella manovra di quest'anno e per la cui valutazione si rinvia al Dossier n. 17/2004 dell'Ufficio della Commissione bilancio).

Le compensazioni, una volta approvato l'articolo 1, andranno quindi operate nell'ambito delle disponibilità recate dalle diverse tabelle o determinate dall'articolo del disegno di legge.

Al riguardo è opportuno tenere presente che:

- il quadro della manovra complessivamente operata dalla finanziaria ed i relativi saldi sono riepilogati, come già detto, nel prospetto allegato al testo dell'articolato (art. 30 - Effetti della manovra e copertura finanziaria) che costituisce parte giuridicamente integrante del testo normativo e sede per il riscontro delle coperture finanziarie e del rispetto dei limiti posti dall'articolo 1;
- per quanto concerne le spese pluriennali, la manovra che si realizza nell'ambito delle tabelle della finanziaria può operare sia nel senso di ridurre l'ammontare dell'autorizzazione legislativa di spesa che le regge, sia rimodulando le quote di competenza delle diverse annualità in cui si articola lo stanziamento senza incidere sulla spesa complessiva autorizzata. Va tuttavia valutata in maniera problematica - nella formulazione degli emendamenti - la possibilità di compensare proposte di nuove o maggiori spese con rimodulazioni che sostanzialmente realizzino solo un rinvio di spese ad una annualità successiva. In effetti, la

“disponibilità” che si determina con questo tipo di rimodulazione dovrebbe avere piuttosto che la finalità precipua di finanziare nuove spese, migliorare i saldi di bilancio dell’esercizio interessato dalla riduzione, considerato il permanere in bilancio, sia pure a carico di un esercizio successivo, di quegli oneri rimodulati. Gli emendamenti riferiti a rimodulazioni che “anticipano” all’esercizio finanziario in corso quote di spese pluriennali programmate a carico degli esercizi successivi devono comunque sempre indicare la copertura della maggiore spesa a carico dell’esercizio finanziario in corso;

- gli emendamenti compensati sulle disponibilità relative ai “Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi” (la sola tabella A poichè la tabella B non reca disponibilità) possono essere riferiti sia all’obiettivo di proporre l’utilizzazione per finalità diverse da quelle indicate ma pur sempre nell’ambito della medesima tabella A, che a quello di impiegare le disponibilità per coprire oneri recati da altre tabelle. Se però si tratta di accantonamenti positivi collegati a corrispondenti accantonamenti negativi, allora l’eventuale emendamento potrà operare solo nel senso di integrarne o modificarne l’importo oltre che le finalità mantenendone comunque il collegamento e non già nel senso di trasferire le disponibilità a finalità dirette di spesa, non costituendo tali accantonamenti “risorse di bilancio” utilizzabili al di fuori del particolare meccanismo entro cui vengono presi in considerazione (è questo, per esempio, il caso dei 400.000 migliaia di euro riportati in tabella A come accantonamento negativo riferito all’Attuazione dell’art. 37 dello Statuto e collegato all’Impinguamento dei fondi di riserva).

LO SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE DI BILANCIO

Il Regolamento interno dell'ARS disciplina in una apposita sezione tempi e modalità di svolgimento della sessione di bilancio, dalla fissazione dei tempi, ai criteri per la programmazione dell'attività parlamentare durante la sessione di bilancio, alle varie fasi di esame dei documenti di bilancio. La sessione di bilancio si articola in effetti in una pluralità di fasi che investono il lavoro delle Commissioni di merito, della Commissione bilancio e quindi dell'Aula, ciascuna caratterizzata da una specifica funzione e da un contenuto decisionale suo proprio.

I vari momenti di tale procedura sono sintetizzati graficamente nello schema riportato nella pagina seguente.

La sessione di bilancio

*Presentazione dei ddl da parte del governo
(art. 1 l.r. 10/1999 e succ. mod. e int.)*

Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il governo presenta il ddl "finanziaria", il ddl del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico

*Programmazione dei lavori e della sessione di bilancio
(art. 73 bis R.I.)*

La sessione di bilancio ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei ddl che deve avvenire comunque entro il mese di ottobre. La discussione in Assemblea, entro i termini indicati, si conclude con la votazione finale del ddl di bilancio; la conferenza dei Presidenti dei gruppi organizza la discussione e determina i tempi da riservare a ciascun gruppo

L'esame nella Commissione Bilancio (artt. 73 ter e quater R.I.)

I ddl di bilancio e finanziaria sono assegnati per l'esame congiunto alla Commissione Bilancio. La Commissione svolge una discussione generale congiunta dei documenti, quindi avvia l'esame dei saldi della finanziaria e dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per le parti di competenza. Si esaminano quindi i singoli stati di previsione ed i contenuti della finanziaria unitamente alle osservazioni e proposte formulate dalle Commissioni (scaduti i termini assegnati alle Commissioni, la Commissione procede anche in mancanza di tali osservazioni e proposte) nonchè agli emendamenti presentati in Commissione Bilancio. In tale sede debbono essere presentati gli emendamenti che modificano il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato nonchè i totali generali delle entrate e delle spese. La Commissione nomina il relatore dei disegni di legge per l'Assemblea. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza.

L'esame nelle commissioni di merito (artt. 73 bis, ter, quater R.I.)

Le Commissioni di merito esaminano bilancio e finanziaria per le parti di rispettiva competenza entro i dieci giorni successivi all'assegnazione; in tale fase è sospesa ogni altra attività legislativa nelle Commissioni. Gli emendamenti a bilancio e finanziaria che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia; possono essere votati anche emendamenti non compensativi. Gli emendamenti accolti vengono trasmessi alla Commissione Bilancio come proposte. Ciascuna Commissione nomina altresì un relatore, che partecipi ai lavori della Commissione Bilancio, per riferire sulle proposte e sulle osservazioni formulate.

L'esame in Aula (art. 121 sexies R.I.)

Sul ddl finanziaria e sul ddl di approvazione del bilancio di previsione si svolge una unica discussione generale. Si procede quindi con l'esame e la votazione degli articoli e delle tabelle del bilancio a legislazione vigente (che vengono approvate con riserva delle modifiche che verranno introdotte per effetto dell'approvazione della legge finanziaria), con gli articoli della legge finanziaria e con la sua votazione finale. Approvato il ddl finanziaria, dopo l'esame della Commissione Bilancio, l'Assemblea approva la nota di variazioni; sono conseguentemente modificati gli articoli e le tabelle del bilancio di previsione collegati con tali variazioni. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del bilancio di previsione così modificato.

IL BILANCIO E LA FINANZIARIA NELLE COMMISSIONI

1. LE COMMISSIONI DI MERITO

Le Commissioni di merito svolgono l'esame unitario dei due disegni di legge per le parti di rispettiva competenza ed inviano "**osservazioni e proposte**" alla Commissione bilancio, nominando un unico relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima. In questa fase, con riferimento allo stato di previsione relativo all'amministrazione esaminata, possono essere presentati, **anche da parte di deputati che non ne sono componenti**, emendamenti i quali, se approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio come proposte della Commissione.

Durante l'esame dei testi presso ciascuna commissione di merito sono ammissibili sia emendamenti compensativi all'interno della stessa amministrazione sia emendamenti concernenti variazioni non compensative (articolo 73 quater del R.I.)

2. LA COMMISSIONE BILANCIO

Parallelamente all'esame dei disegni di legge presso le altre commissioni permanenti, che si svolge entro il termine di dieci giorni dall'assegnazione dei disegni di legge, la Commissione bilancio, cui compete l'esame dei provvedimenti nel loro complesso e la predisposizione della relazione per l'Aula, avvia la discussione generale nonché l'esame dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa per le parti di propria competenza. Indi, decorsi i termini assegnati alle commissioni di merito, entro i successivi venti giorni, **anche in mancanza di osservazioni e proposte**, esamina le altre parti e nomina un unico relatore per l'Assemblea. Occorre sottolineare che nella fase referente che si svolge presso la Commissione bilancio **il potere di iniziativa per la**

presentazione di ulteriori emendamenti spetta soltanto ai componenti della Commissione stessa: il suo esercizio resta pertanto precluso a tutti gli altri parlamentari. Nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, solo in casi eccezionali e su richiesta del presidente del gruppo parlamentare di appartenenza, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la sostituzione di un membro della Commissione con altro deputato del medesimo gruppo.

La nuova disciplina regolamentare sulla sessione di bilancio esclude la possibilità, sia per il governo che per i parlamentari, di presentare presso la Commissione bilancio emendamenti contenenti manovre compensative interne alle singole amministrazioni che non siano stati previamente esaminati dalle commissioni di merito, prevedendosi infatti che questo tipo di emendamenti **“debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia”** (articolo 73 quater del R.I).

Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle commissioni di merito, ne dovrà esplicitare le motivazioni nella relazione che accompagna i disegni di legge in Aula.

In Commissione bilancio vanno invece presentati gli emendamenti che modificano il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato finanziario ovvero i totali generali delle entrate e delle spese, oltre che quegli emendamenti recanti manovre che interessano contemporaneamente diverse amministrazioni.

IL BILANCIO E LA FINANZIARIA IN AULA

1. L'ORDINE DELLE VOTAZIONI

L'esame della manovra finanziaria in Aula si avvia con la votazione degli articoli del bilancio a legislazione vigente secondo il consueto criterio, procedendo con la tabella delle entrate e quindi con lo stato di previsione della spesa ed il bilancio triennale; nello svolgersi delle votazioni viene data avvertenza da parte della Presidenza che devono comunque considerarsi **“salve le modifiche che verranno introdotte nel bilancio in conseguenza dell'approvazione della legge finanziaria”**.

In questa prima fase si possono esaminare gli emendamenti strettamente riferibili al bilancio a legislazione vigente (essenzialmente si tratta degli emendamenti alle entrate a legislazione vigente e, per la parte delle spese, degli emendamenti recanti manovre compensative tra quelle U.P.B. la cui quantificazione è operata con la legge di bilancio).

Esaurito l'esame degli articoli e delle tabelle, si sospende la votazione finale del bilancio per passare all'esame della finanziaria.

E' il caso di ribadire che una volta esaurito l'esame del bilancio a legislazione vigente e dopo avere votato l'articolo 1 della finanziaria, che fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, ogni maggiore spesa che si volesse introdurre con la finanziaria deve trovare copertura, secondo le consuete regole di compensazione, mediante le risorse individuate dalla finanziaria stessa.

Dopo l'esame degli articoli e delle tabelle della finanziaria e dei relativi emendamenti si procede alla votazione finale della stessa.

Si sospende a questo punto la seduta dell'Aula per consentire al Governo di predisporre la Nota di variazioni, contenente tutte le modifiche, in termini di competenza e di cassa, da introdurre nel bilancio a

legislazione vigente conseguenti l'approvazione della legge finanziaria ed alla Commissione bilancio di riunirsi per esprimere il parere su tale documento.

Si ritorna in Aula, si vota la Nota di variazioni e quindi si procede alla votazione finale del bilancio, così come risulta modificato (articoli 73 quinquies e 121 sexies del R.I.) concludendo così la procedura.

2. L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Per l'esame in Aula del bilancio e della finanziaria è prevista dal Regolamento interno una particolare disciplina di contingentamento dei tempi di discussione (articolo 73 bis). A tal fine, la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari determina lo spazio da riservare a ciascun gruppo. Il tempo complessivo disponibile per la discussione è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga un accordo, sull'organizzazione della discussione provvede il Presidente dell'Assemblea.

3. LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

In ordine alle condizioni, ai termini e alle modalità di presentazione degli emendamenti al bilancio ed alla finanziaria si applicano le norme generali del Regolamento interno in materia. Pertanto:

- a) gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati - di regola - **prima dell'inizio della discussione generale**;
- b) è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti **prima della chiusura della discussione generale** soltanto quando gli stessi siano sottoscritti da almeno quattro deputati o da un Presidente di gruppo parlamentare;

- c) non possono essere presentati in Assemblea, se non dal Governo o dalla Commissione o da un Capogruppo, emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nelle commissioni,
- d) gli emendamenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono esaminati dall'Assemblea **almeno ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale;**
- e) dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti **soltanto quando siano sottoscritti da almeno quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati.**

I termini sopra riportati non si applicano agli emendamenti del Governo e della Commissione bilancio, tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e sub-emendamenti presentati.

4. L'ORDINE DELLE VOTAZIONI ED IL REGIME DELLE PRECLUSIONI

Fissato il principio di procedere nella votazione degli emendamenti avendo riguardo, per il bilancio, alla amministrazione cui si riferiscono e per la finanziaria, seguendo la sistematica delle relative tabelle, il criterio per ordinare le votazioni di emendamenti che incidono su parti diverse del testo (su più amministrazioni o su più tabelle), già seguito nelle ultime sessioni di bilancio e che può ben applicarsi anche in questo caso, è quello di **svolgere la votazione dell'intero emendamento in corrispondenza della u.p.b. e dell'amministrazione (ovvero della tabella) che viene esaminata per prima**, seguendo l'usuale ordine delle decisioni. Le modifiche che tale votazione comporta sulle u.p.b. di amministrazioni sulle quali dovrà ancora svolgersi l'esame **verranno considerate come aventi natura non definitiva e senza effetti preclusivi di altri emendamenti** da esaminarsi successivamente sullo stesso oggetto.

Sarà cura della Presidenza, nel corso delle votazioni, richiamare di volta in volta l'emendamento o gli emendamenti già approvati sul punto e comunicare all'Aula le eventuali modifiche "provvisorie" già deliberate perché se ne possa tenere conto nello svolgere le ulteriori votazioni.

L'ordine di votazione degli emendamenti riferiti allo stesso oggetto viene determinato considerando più lontani gli emendamenti in diminuzione rispetto a quelli in aumento e procedendo, in entrambi i casi, dalla variazione maggiore a quella minore.

NOTE PER LA FORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

La presentazione di emendamenti redatti in maniera completa nelle diverse parti consente una migliore intellegibilità delle proposte di modifica recate dagli stessi ed una immediata valutazione, da parte della Presidenza, di tutti quei profili che devono essere tenuti presenti nel momento in cui si passa alla loro votazione.

In particolare, l'indicazione esplicita nell'emendamento dei mezzi finanziari cui si intendono imputare i maggiori oneri non risponde soltanto ad un ineccepibile criterio procedurale, ma costituisce altresì un elemento non secondario per ricostruire la "qualità" in senso tecnico della copertura che si intende approntare a fronte di ogni nuova proposta di maggiore spesa.

Nel valutare la compensatività degli emendamenti, la Presidenza della Assemblea considererà inammissibili gli emendamenti:

- a) privi di compensazione;
- b) la cui compensazione, in base agli elementi disponibili, risulti insufficiente;
- c) recanti compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.

Spetta invece al Governo fornire ulteriori dati ed elementi di informazione che dimostrino la eventuale inadeguatezza delle modalità di compensazione previste dalla proposta emendativa. In tali casi, l'ammissibilità dell'emendamento può essere riconsiderata da parte della Presidenza alla luce delle verifiche effettuate con riferimento agli elementi eventualmente forniti dal Governo.

APPENDICE

REGOLAMENTO INTERNO ARS

Art. 73 bis

La programmazione dei lavori della sessione di bilancio

1. L'esame del disegno di legge del bilancio della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare, della durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate, che deve comunque avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno.
2. Durante la sessione di bilancio la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti, sospendendo in Aula ogni attività concernente l'esame dei disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Durante l'esame nelle commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in commissione. E' tuttavia consentito alle commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorchè abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dall'art. 73 ter.
3. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. A tal fine la discussione generale in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente dell'Assemblea. Il tempo complessivo disponibile per la discussione del disegno di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Art. 73 ter.

Esame congiunto in Commissione di bilancio e finanziaria

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione ed il disegno di legge finanziaria sono assegnati per l'esame generale congiunto alla Commissione Bilancio. Il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione sono contestualmente trasmessi alle altre Commissioni affinché ciascuna di esse li esamini congiuntamente per le parti di competenza.
2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette norme.
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione di propria competenza ed invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione Bilancio, nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.
4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.
5. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione Bilancio provvede ad avviare la discussione generale congiunta del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione; successivamente esamina i saldi previsti dal disegno di legge finanziaria e lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per le parti di competenza del bilancio di previsione.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3 la Commissione Bilancio, entro i successivi venti giorni, anche in mancanza delle osservazioni e proposte di cui al predetto comma 3, esamina il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione e nomina il relatore per l'Assemblea.
7. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 73 quater.

Emendamenti presentati nelle Commissioni di merito ed in Commissione bilancio e criteri di ammissibilità

1. Gli emendamenti d'iniziativa sia parlamentare che governativa che riguardano le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia. In questa sede possono essere altresì presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Se sono accolti vengono trasmessi come proposte della Commissione alla Commissione Bilancio ai sensi del comma 3 del precedente articolo 73 ter.
2. Gli emendamenti che intendono modificare i limiti del saldo netto da finanziare ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissati nel disegno di legge finanziaria ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma precedente sono presentati alla Commissione Bilancio che li esamina assieme agli emendamenti inviati dalle Commissioni competenti. Qualora la Commissione Bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione di cui al comma 6 dell'articolo 73 ter.
3. Sono inammissibili gli emendamenti sia d'iniziativa parlamentare che governativa al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge del bilancio di previsione della Regione che contengano disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria o della legge di bilancio o che siano contrastanti con le modalità di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria.
4. In tema di emendamenti si applicano per quanto compatibili gli articoli 111 e seguenti del Regolamento interno.

Art. 73 quinquies

La nota di variazioni al bilancio

1. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione Bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea.

2. A seguito dell'approvazione della nota di variazione si intendono conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle anche se in precedenza votate.

Art. 74 ter

I pareri e gli emendamenti del Governo

1. In seno alla Commissione Bilancio i pareri del Governo sugli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, sono resi dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.
2. Gli emendamenti del Governo ai disegni di legge di cui al comma precedente sono proposti dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

Art. 121 sexies

Discussione in Aula di bilancio e finanziaria

1. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
2. Sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio si svolge un'unica discussione generale che riguarda le linee generali della politica economica e finanziaria della Regione e l'impostazione globale dei bilanci di previsione.
3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria ed alla sua votazione finale.
4. Approvato il disegno di legge finanziaria, dopo l'esame della Commissione Bilancio ai sensi del precedente articolo 73 quinquies, l'Assemblea approva le variazioni. Sono consequenzialmente modificati gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge di previsione del bilancio della Regione collegati a tali variazioni.

5. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.
6. La discussione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione della Regione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 73 bis.

NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1977, n. 47

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana.

Art. 1

Bilancio annuale di previsione

- 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.*
- 2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.*
- 3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.*
- 4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.*
- 5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.*
- 6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.*
- 7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.*
- 8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:*
 - a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;*

b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:

a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.

10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.

11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle

occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.

11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.

12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;

2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:

a) Programma operativo regionale;

b) altri interventi comunitari;

c) Fondo sanitario regionale;

d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;

e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. ----- (comma abrogato))

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a

pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

21 bis - ----- (comma soppresso)

21 ter - ----- (comma soppresso)

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.

Art. 2

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza per unità previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati dall'articolo 1.

3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).

4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.

5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate nè ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato annualmente.

(OMISSIS)

Art. 5

Capitoli del bilancio

1. I capitoli di entrata e di spesa rappresentano l'unità elementare ed organica del bilancio annuale.
2. La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della Regione.
3. L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.
4. Le spese finanziate con assegnazioni dello Stato o di altri enti, comprese quelle di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e quelle di cui all'art. 16, quinto comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute distinte dalle altre spese.
5. Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo stesso oggetto, salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma.

Art. 6

Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.
2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.
3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonchè alla gestione dei residui.

(OMISSIS)

Art. 8

Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti

1. *Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.*

2. *Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468. (2) (3)*

3. *La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.*

4. *La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.*

5. *L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.*

6. *Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.*

7. *Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.*

(OMISSIS)

Art. 10
Fondi globali

- 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.*
- 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi.*
- 3. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.*
- 4. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.*
- 5. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.*

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 10

**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo.**

Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria

Art. 1

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. *La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione Siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.*

2. *A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:*

a) *il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;*

b) *entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";*

c) *entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.*

(OMISSIS)

Art. 3

Legge finanziaria

1. *Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.*

2. *La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:*

a) *alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;*

b) *alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio*

pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza.

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; (3)

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione Siciliana.